

## **Deliberazione Giunta Regionale 9 marzo 2018 n. 192**

### **L.R. n. 13/2015 - Delib.G.R. n. 517/2008 - Approvazione "Nuove Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare".**

(Basilicata, BUR 1° aprile 2018, n. 15)

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 12/1996 e ss.mm.ii., concernente la Riforma dell'organizzazione regionale;

VISTA la L.R. n. 34/2001 relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione;

VISTA la Delib.G.R. n. 11/1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;

VISTA la Delib.G.R. n. 2093/2004, così come modificata dalla Delib.G.R. n. 637/2006;

VISTA la Delib.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008: "Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta e avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi";

VISTA la Delib.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014 recante la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";

VISTA la Delib.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale", a parziale modifica della Delib.G.R. n. 227/2014;

VISTA la Delib.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014: "Dimensionamento e articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";

VISTA la Delib.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015: "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla Delib.G.R. n. 694/2014";

VISTA la Delib.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 - Delib.G.R. n. 689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale";

VISTA la Delib.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 - Delib.G.R. n. 689/2015 e Delib.G.R. n. 691/2015. Rettifica;

VISTA la Delib.G.R. n. 624/2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti regionali;

VISTA la Delib.G.R. n. 818 del 31/07/2017: "Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Determinazioni";

VISTA la Delib.G.R. n. 826 del 4 agosto 2017 concernente il conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Ufficio "Solidarietà Sociale";

VISTA la L.R. n. 6 del 28 aprile 2017: "Legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la L.R. n. 7 del 28 aprile 2017: "Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019";

VISTA la Delib.G.R. n. 345 del 3 maggio 2017: "Approvazione della ripartizione in capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017-2019";

VISTA la L.R. n. 18 del 30 giugno 2017: "Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019";

VISTA la Delib.G.R. n. 685 del 5 luglio 2017: "Ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese in seguito alle variazioni apportate dalla L.R. 30 giugno 2017 n. 18, al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata";

VISTA la Delib.G.R. n. 697 del 10 luglio 2017: "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016, art. 3, comma 4 - D.Lgs. 118/2001 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2017/2019";

VISTA la L.R. 24 luglio 2017, n. 19: "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 38 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione e dei propri Enti e organismi Strumentali per l'anno finanziario 2018";

VISTA la L.R. 30 dicembre 2017 n. 39 "Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata";

PREMESSO che l'istituto dell'affidamento familiare è riconosciuto importante, nell'ambito delle politiche nazionali in materia materno-infantili, in quanto fondamentale nella promozione e soprattutto nella protezione dell'infanzia, dell'adolescenza e della maternità e pertanto è normato dalla legislazione italiana qui di seguito indicata:

- Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";

- Legge 27 aprile 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20.11.1989";

- Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e adolescenza";

- Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternità e paternità;

- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla Legge 4 maggio n. 184 recante Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché al Titolo VIII del libro primo del Codice Civile";

- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;

- Linee di Indirizzo Nazionali per l'Affidamento Familiare;

- Legge 19 ottobre 2015, n. 173 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare";

CONSIDERATO che la Regione Basilicata ha recepito le normative nazionali attraverso proprie e specifiche normative di seguito richiamate:

- L.R. n. 15 del 17 aprile 1990 "Convenzione con l'Unicef per la istituzione del difensore dell'Infanzia";
- L.R. n. 9 del 29 marzo 1999 "Istituzione di un Fondo di Solidarietà a favore di donne e minori per reati di violenza sessuale";
- L.R. n. 45 del 14 aprile 2000 "Interventi a favore della famiglia";
- L.R. n. 1 del 2 gennaio 2003 "Costituzione Consulta regionale di protezione e pubblica tutela dei minori";
- L.R. n. 10 del 16 febbraio 2005 "Interventi per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e per lo sviluppo di progetti per la città dei bambini e delle bambine";
- L.R. n. 4 del 14 febbraio 2007 "Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale". In particolare in relazione "all'eliminazione o riduzione .... delle condizioni di rischio, di svantaggio, di vulnerabilità, di insicurezza e di emarginazione, promuove la condizione di sicurezza, stabilità delle relazioni e di mutua solidarietà" e "le basi della coesione sociale e familiare" e, nell'ambito dei "livelli essenziali ed appropriati delle prestazioni sociali" individua, all'interno di "organiche aree di intervento ..." "il sostegno alle responsabilità familiari, di tutela materno-infantile e di protezione dei minori ed adolescenti";
- L.R. 20 marzo 2015, n. 13 "Istituzione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF)";

PRESO ATTO che la Regione Basilicata per affermare e diffondere la cultura dell'affidamento familiare, elevare la qualità degli interventi e qualificare il lavoro di chi concorre a realizzarli nonché contribuire concretamente al consolidamento di prassi operative condivisibili attraverso la realizzazione di una rete sinergica tra le istituzioni e di soggetti del privato sociale coinvolti sul tema in argomento, si è dotata di apposite "Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare ", approvate con Delib.G.R. n. 517 del 23 aprile 2008;

PRESO ATTO che la Regione Basilicata, al fine di potenziare e garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari, ha approvato con Delib.G.R. n. 380/2017, ai sensi degli artt. 4-6 della L.R. n. 13/2015, la costituzione del Servizio regionale Adozioni e Affidamenti Familiari denominato SAAF ed il relativo regolamento organizzativo;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 2 lettera g della L.R. n. 13/2015 prevede l'adozione di apposite Linee Guida operative, utili a garantire e regolamentare il sostegno per gli affidamenti familiari e le adozioni;

RILEVATO che le "Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare", approvate con Delib.G.R. n. 517 del 23 aprile 2008, necessitano di una rivisitazione alla luce delle nuove normative nazionali e regionali in materia di affido;

DATO ATTO che, al fine di procedere alla predetta rivisitazione, l'Ufficio preposto ha convocato, d'intesa con gli esperti del SAAF ed il Garante dell'Infanzia, un tavolo di lavoro composto dai rappresentanti delle Associazioni, dai Soggetti del privato sociale e dalle Istituzioni che operano sul territorio regionale in materia di affido;

RILEVATO che il predetto gruppo di lavoro si è incontrato più volte per rielaborare e aggiornare le Linee di indirizzo di cui alla Delib.G.R. n. 517/2008 ed ha condiviso le "Nuove Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare" che, allegare al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, alla luce del lavoro svolto e condiviso nella riunione conclusiva del 24.10.2017 dal predetto gruppo, di dover approvare le "Nuove Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare" rivisitano le "Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare" di cui alla Delib.G.R. 517/2008.

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL RAMO

AD UNANIMITÀ DI VOTI RESI NEI MODI DI LEGGE

Delibera

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono confermate

- 1) DI APPROVARE le "Nuove Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare", che allegate al presente provvedimento ne fanno parte integrante e sostanziale;
- 2) DI DARNE ampia pubblicizzazione attraverso il sito istituzionale della Regione Basilicata e pubblicazione integrale sul BUR;
- 3) DI IMPEGNARE l'Ufficio preposto a notificare il presente provvedimento a tutte le Amministrazioni, Enti, Organismi Pubblici e Privati direttamente interessati.

Allegato

Nuove linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare

Premessa

L'affidamento familiare è un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine che non pregiudica la continuità del rapporto educativo con la stessa, ma ne favorisce il reinserimento, una volta cessata la condizione di momentanea precarietà.

Va utilizzato se risponde pienamente alle esigenze dei minori che si trovino temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, garantendo loro l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive da parte di altri adulti in funzione genitoriale, sostenuti dall'azione coordinata ed integrata della rete dei servizi e dei soggetti che sono chiamati ad applicarlo.

La Regione individua prioritariamente l'affido familiare quale intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine in caso di inefficacia delle misure o nei casi di specifiche esigenze.

Esso è condizione per garantire i diritti fondamentali del minore in difficoltà e per sperimentare la cultura solidale del territorio.

Art. 1 I principi generali.

La Regione Basilicata riconosce e sostiene la famiglia quale luogo ideale e prioritario per lo sviluppo e la crescita psico-fisico-sociale di un minore.

A tal proposito supporta nell'ambito delle proprie competenze, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e con interventi idonei, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono del minore e di consentire allo stesso di essere educato nell'ambito della propria famiglia, attraverso la "presa in carico" della famiglia medesima con la predisposizione di appositi progetti individualizzati.

La Regione Basilicata, con legge regionale 20 marzo 2015, n. 13 "Istituzione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF)", ha inteso istituire un servizio presso il

Dipartimento Politiche della Persona, per sostenere tutte le azioni necessarie in materia di affidamento familiare e adozioni su tutto il territorio regionale.

## Art. 2 Le finalità e gli obiettivi.

La Regione Basilicata, al fine di dare attuazione alla legge regionale 20 marzo 2015, n. 13 "Istituzione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF)", ha costituito un tavolo tecnico che ha elaborato le presenti linee guida regionali. Queste ultime intendono fornire indirizzi e strumenti agli Enti Locali titolari della gestione dell'affido familiare e ai soggetti, istituzionali e non, coinvolti in tutto o in parte nel percorso di affidamento. Le stesse sono state elaborate con il contributo del seguente gruppo di lavoro:

- Funzionari regionali del Dipartimento Politiche della Persona;
- Presidente del Tribunale per i minorenni di Potenza;
- Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Basilicata;
- MIUR - Dirigente dell'Ufficio Regionale Scolastico;
- Ordine degli Psicologi della Basilicata;
- Ordine degli Assistenti Sociali della Basilicata;
- Operatori ASP Potenza e ASM Matera (Psicologi e Assistenti Sociali);
- Comuni Capofila degli Ambiti territoriali (Psicologi e Assistenti Sociali);
- Enti autorizzati per Adozioni Internazionali;
- Associazioni di Famiglie.

1. L'obiettivo che la Regione intende perseguire è quello di rafforzare il sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine attraverso i seguenti soggetti:

- Il Comune dell'Ambito Socio-Territoriale di appartenenza;
- Le Aziende Sanitarie Locali;
- L'Istituzione Scolastica;
- Le famiglie e le persone disponibili all'affido e loro associazioni e reti di famiglie;
- Il Privato sociale presente sul territorio;
- L'Autorità Giudiziaria (Legge 184/83);
- Il Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza.

2. L'affermazione e la diffusione della cultura dell'affido familiare è basata:

- Sul riconoscimento del diritto di ogni minore a vivere in un ambiente familiare che ne favorisca la crescita psico-fisico-sociale, senza discriminazioni di sesso, etnia, lingua, religione, nel rispetto dell'identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. A questo scopo la sua famiglia di origine va sostenuta per recuperare il proprio ruolo nel processo educativo del minore;
- Sulla promozione del mutuo aiuto familiare e dell'accoglienza comunitaria basata su un lavoro di integrazione e scambio tra soggetti e professionalità diverse.

## Art. 3 I destinatari.

I minori e le loro famiglie di origine, le famiglie affidatarie e le loro associazioni e reti di famiglie, gli operatori dei servizi pubblici e privati attivi nella tutela, protezione, intervento a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, con riferimento alla crescita psico-fisico-sociale del minore medesimo.

## Art. 4 Gli strumenti.

La Regione Basilicata, attraverso il SAAF e in collaborazione con il Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza promuove:

- la creazione della rete di servizi a sostegno dell'affido familiare;
- la promozione della cultura dell'affido;
- la formazione di famiglie e single disponibili al percorso di affido familiare;
- la formazione degli operatori sociali e socio-sanitari, compresi quelli appartenenti ad associazioni del volontariato e delle ONLUS che gestiscono servizi e prestazioni a favore di minori in difficoltà.

#### Art. 5 I modi dell'affido.

L'affido familiare può essere Consensuale/Giudiziale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge n. 184/83 e s.m.i.:

- Consensuale se disposto dai servizi sociali territoriali, con il consenso della famiglia d'origine e con decreto di esecutività del Giudice Tutelare per la durata massima di 24 mesi. Eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni qualora non vi siano le condizioni per un rientro nella famiglia d'origine.
- Giudiziale se disposto dal Tribunale per i Minorenni qualora non vi sia il consenso da parte di chi esercita la potestà o sussista una situazione di pregiudizio per il minore ai sensi degli artt. 330 e ss.cc.

#### Art. 6 Le tipologie di affidamento familiare e sua regolamentazione.

Ogni famiglia affidataria potrà accogliere in affidamento non più di due minori salvo casi particolari. Nella scelta degli affidatari dovranno essere presi in considerazione i criteri della prossimità territoriale tenendo conto della provenienza del minore.

L'affido familiare è strutturato come:

- A. Affidamento Intra-Familiare;
  - B. Affidamento Etero-Familiare;
  - C. Affidamento Familiare Parziale;
  - D. Affidamento di Minori in situazioni particolari;
  - E. Affidamento Familiare in situazione di emergenza;
  - F. Affidamento Residenziale;
  - G. Affidamento degli ultra diciottenni;
  - H. Affidamento di minore con facoltà della madre di seguirlo;
  - I. Affidamento di minori stranieri non accompagnati
- A) Affidamento Intra-Familiare. Questa tipologia consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il IV grado. Esso si connota come espressione di solidarietà connessa ad un vincolo stretto di rapporto primario e risponde all'indicazione della L. 184/83 che sancisce il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia. Tale forma di affidamento va sostenuta, anche economicamente, dal servizio ad esso preposto.
- B) Affidamento Etero-Familiare. Tale affidamento consiste nell'accoglienza temporanea di uno o due minori, fatta eccezione per i fratelli privi di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia preferibilmente con altri figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare al fine di assicurare loro il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.
- C) Affidamento Familiare Parziale. Questo affidamento è inteso come un intervento di sostegno alla famiglia d'origine e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana, per evitare l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare. Esso ha come presupposto l'esigenza di "attuare tutti i possibili interventi di sostegno e recupero nei confronti del nucleo familiare d'origine" come già disposto dalla legge n. 184/1983 e ss.mm.ii.
- Può essere:
- Diurno;

- Notturno;
- Per alcuni giorni della settimana o del mese;
- Per le vacanze.

Richiede

- La prossimità territoriale ovvero la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali;
- La regolarità ovvero la previsione di tempi e luoghi stabiliti ed organizzati, in modo da offrire un punto di riferimento significativo al minore e alla sua famiglia di origine.

D) Affidamento Familiare di minori in situazioni particolari. Questo tipo di Affidamento, che ha una breve durata, si rivolge anche a bambini molto piccoli (neonati) per i quali è indispensabile la presenza di una figura stabile di attaccamento. Il tempo di durata dipende sia dal lavoro degli operatori, che dovranno valutare le capacità genitoriali, che dall'Autorità Giudiziaria che stabilirà il percorso futuro del bambino (rientro in famiglia, affidamento familiare e adozione)

E) Affidamento Familiare in situazioni di emergenza. Talvolta potrebbero sorgere situazioni improvvise e gravi tali da richiedere un'emergenza. In questi casi si offre un'accoglienza immediata in famiglia a tutti quei bambini, età compresa tra 0 e 10 anni, coinvolti in tali situazioni. Questo avviene dopo che si è constatato che non sia possibile l'accoglienza presso parenti che siano disponibili o idonei.

F) Affidamento Residenziale. Questa tipologia di Affidamento, applicata al bambino che vive stabilmente con gli affidatari, soddisfa un bisogno di tipo affettivo-relazionale, favorendo allo stesso, esperienze di individualizzazione, di consapevolezza di sé, di appartenenza al proprio nucleo familiare in vista del rientro.

L'Affidamento Residenziale viene preso in considerazione quando la permanenza nella propria famiglia o parenti, è pregiudizievole per il minore e quindi un'altra famiglia assicura un ambiente idoneo al suo percorso psico-educativo.

Anche i minori ospiti di strutture residenziali possono essere affidati, per alcuni giorni della settimana o del mese o per periodi di vacanza, a famiglie diverse da quella di origine, purché queste ultime risultino inserite nell'Anagrafe regionale degli affidatari di cui al successivo art. 17, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni che ha disposto il collocamento nella struttura, sentiti i genitori nei cui confronti non siano stati adottati provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

G) Affidamento degli ultra diciottenni. Esso si riferisce esclusivamente alla prosecuzione di affidamenti iniziati in età minorile, la cui durata non può superare il compimento del 21° anno di età, qualora sia necessario terminare un progetto in atto e non possa rientrare nella propria famiglia e non sia ancora in grado di condurre una vita indipendente.

H) Affidamento di minore con facoltà della madre di seguirlo. Tale forma di affidamento favorisce l'accoglienza del minore con la madre presso famiglie affidatarie, opportunamente selezionate e disponibili a tale forma di accoglienza e/o presso Comunità di accoglienza di tipo familiare.

I) Affidamento di minori stranieri non accompagnati. Esso è come disposto dalla recente legge n. 47/2017.

## Art. 7 Gli attori istituzionali.

Affinché l'affidamento familiare possa essere attuato bisogna che ci siano alcune condizioni quali:

- Un'adeguata programmazione legata alla protezione, cura e tutela dei bambini;
- La presenza di operatori che possano dedicarsi con continuità alla promozione dell'affidamento familiare;
- La formazione ed il sostegno ai bambini e alle famiglie, in un quadro più ampio di sviluppo delle risorse accoglienti;
- L'aderenza al contenuto e alla metodologia delle Linee di Indirizzo Nazionali per l'Affidamento Familiare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anno 2013.

Affinché si realizzi tutto ciò, bisogna che ci sia l'apporto di diversi attori istituzionali quali:

### 1) Il Servizio Sociale.

Il Servizio sociale comunale, attraverso gli operatori sociali, è responsabile del Progetto Quadro sui bambini e sulle famiglie in difficoltà, in base a quanto disposto dalla legislazione vigente (L. 328/2000) nel cui ambito rientra, in quanto azione di tutela, l'affidamento familiare. Lo stesso Servizio Sociale prende in carico il minore e la sua famiglia predisponendo il progetto di affido secondo le modalità previste dalla vigente

normativa individuate dalla L. n. 184/83 e dalle modifiche introdotte dalla L. n. 149/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 4/2007.

Il Servizio Sociale comunale competente deve inoltre:

- Vigilare sul processo dell'affidamento svolgendo opera di sostegno educativo;
- Agevolare i rapporti tra minore e famiglia d'origine favorendo il suo rientro nella stessa secondo le modalità più idonee;
- Ricercare la massima integrazione funzionale attraverso gli attori coinvolti nel progetto di affido;
- Inviare semestralmente una relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni sull'andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza;
- Comunicare al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni (seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziario) "ogni evento di particolare rilevanza" che riguardi il minore e/o gli affidatari e/o la famiglia di origine;
- Segnalare per conoscenza al Tribunale per i Minorenni tutti gli affidamenti familiari consensuali della durata superiore a 6 mesi;
- Segnalare, nel caso di affidamento a famiglia od a struttura allocata in comune diverso da quello di residenza del minore, l'evento al Servizio Sociale competente per territorio, concordando con quest'ultimo le modalità dell'intervento a sostegno della famiglia affidataria e quelle per la vigilanza sull'affidamento stesso. La titolarità della presa in carico e l'eventuale erogazione della contribuzione economica è in capo al Servizio Sociale del comune di residenza del minore;
- Fare riferimento, nel caso di affidamento presso una famiglia residente al di fuori della Regione a quanto definito dall'Ufficio legislativo del Ministero del Welfare in esito ad uno specifico quesito di attuazione del comma 4 art. 6 della L. n. 328/2000. L'onere finanziario grava sul Comune di residenza dei genitori, se l'inserimento è avvenuto per un minore di età inferiore ai 14 anni, e sul Comune di residenza del minore (qualora diverso da quello dei genitori), se quest'ultimo ha un'età superiore ai 14 anni;

#### 2) Le Aziende Sanitarie Locali.

In ogni ambito territoriale, al di là delle forme di organizzazione definite in sede di programmazione regionale e locale, deve essere garantita la piena integrazione ed efficacia degli interventi sociali e sanitari. Nell'affidamento familiare, la presa in carico tecnica è affidata ad équipe multi professionale di natura integrata sociale-sanitaria. Nello specifico, secondo la normativa vigente, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui bambini e sulle famiglie affidatane e le prestazioni riabilitative e socio-riabilitative per minori ed adolescenti.

#### 3) La Magistratura minorile e tutelare.

Il ruolo della Magistratura è essenziale nella definizione dei percorsi di affidamento familiare. Il raccordo tra le Autorità Giudiziarie ed il sistema integrato dei servizi, appare di fondamentale importanza per implementare i canali di comunicazione, favorire l'instaurarsi di prassi fattive di informazione reciproca, attraverso l'esplicitazione delle rispettive esigenze e l'individuazione di soluzioni sempre più favorevoli ad un operato corretto ed efficace, nel superiore interesse dei bambini, tenendo conto della possibilità di conciliare i tempi delle procedure con i tempi e le esigenze di sviluppo del bambino.

- Il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento di affidamento familiare disposto dal Servizio Sociale, con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e vigila sugli affidamenti consensuali per la durata dei due anni previsti dalla legge;
- Il Tribunale per i Minorenni emette il provvedimento di affidamento familiare nei casi in cui manchi l'assenso da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale;

Il Tribunale per i Minorenni dispone la prosecuzione, oltre i 2 anni, degli affidamenti consensuali. Lo stesso Tribunale, su ricorso del P.M., dichiara l'adottabilità e nomina il tutore provvisorio del bambino di cui sia accertata la situazione di abbandono

#### 4) Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza

È istituito presso il Consiglio Regionale della Basilicata il Garante Regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare la attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, di favorire lo sviluppo di tutti gli aspetti della loro personalità ed affermare le loro pari opportunità, stimolando la rimozione di ogni tipo di disuguaglianza. (L.R. n. 18/2009, art. 1, comma 2).

Esso ha il compito di:

- Promuovere l'attuazione delle misure previste dalla convenzione di New York e da altri strumenti internazionali finalizzati alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- Prendere in esame e segnalare alle autorità competenti situazioni di abbandono, disagio e/o violazione, e/o rischio di violazione, dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

- Vigilare sulla applicazione nel territorio regionale delle Convenzioni e degli altri strumenti internazionali, della normativa europea, nazionale e regionale in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- Promuovere, sulla base del principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 primo quarto comma della Costituzione, iniziative volte ad affermare la piena attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche da parte delle competenti istituzioni regionali e locali.

#### 5) Il Tutore

Quando i genitori non sono nella condizione, per diverse ragioni, di esercitare le responsabilità genitoriali (decadenza o sospensione della potestà genitoriale, incapacità per minore età o interdizione, lontananza), il bambino deve essere legalmente rappresentato da un tutore che eserciterà appieno la responsabilità genitoriale.

Il Tutore, nominato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare o Tribunale per i Minorenni, secondo i casi), ha la cura del bambino e lo rappresenta in tutti gli atti civili e, qualora il bambino possieda un patrimonio, ne amministra i beni.

Inoltre deve garantire i contatti e la collaborazione attiva, soprattutto nei momenti salienti del progetto di affidamento familiare, tra se stesso ed il servizio titolare del progetto, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità.

Il suo principale riferimento è il servizio titolare del caso, con il quale stabilisce fin da subito un rapporto di collaborazione per coordinare e condividere modalità ed interventi. L'operatore responsabile del caso, tiene aggiornato il tutore sull'andamento del progetto, raccogliendo e valutando sue eventuali proposte di modifica dello stesso e/o di ulteriori interventi. I tutori sono adeguatamente formati attraverso iniziative specifiche, coordinate a livello regionale e caratterizzate da una forte sinergia e integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari dedicati all'affidamento.

#### 6) Il Curatore speciale del Minorenne

Per garantire che eventuali procedimenti civili minorili si svolgano fin dall'inizio con l'assistenza legale del bambino, è nominato, dal Tribunale per i Minorenni, un curatore speciale, preferibilmente nella persona di un avvocato esperto in diritto minorile, che lo difenderà nel procedimento che può condurre alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

Il curatore speciale promuove il raccordo dell'attività con quella degli altri soggetti coinvolti, anche con riferimento alla definizione e alla conoscenza del progetto di sostegno e di assistenza, definito sia dai servizi sociali e sanitari che dalla relazione tra questi e le Autorità Giudiziarie Minorili. Il curatore valuta, insieme ai servizi, le modalità più opportune per rapportarsi con il bambino, per incontrarlo e, in questo caso, fornisce allo stesso spiegazioni comprensibili sul proprio ruolo e sulla procedura che lo riguarda, rendendosi disponibile, in collaborazione con le varie figure professionali competenti, a fornirgli informazioni sull'esito della procedura.

#### 7) La Scuola

È fondamentale, pur nell'ambito della autonomia scolastica, una proficua interazione tra gli operatori dei servizi, gli insegnanti, le famiglie, le associazioni e le reti di famiglie, che preveda anche una adeguata formazione dei docenti, sempre più spesso chiamati a comporre, all'interno della propria classe, un articolato quadro di complessità, relazioni, storie e percorsi differenti.

È importante valorizzare il ruolo e l'apporto della scuola, per favorire l'inclusione sociale del bambino che vive l'esperienza dell'affidamento familiare.

La scuola svolge un ruolo altamente significativo nel promuovere il benessere dei bambini, nel favorire lo sviluppo in un contesto a misura dei loro bisogni e della loro specifica situazione, la rielaborazione delle proprie esperienze, tenuto conto del fondamentale diritto di ogni bambino, ancorché allontanato dalla famiglia, alla continuità della propria storia.

La scuola è luogo privilegiato per la sensibilizzazione delle famiglie sui diritti dei bambini e sulla cultura dell'accoglienza familiare. La scuola, i servizi, le associazioni e le reti familiari possono attivare adeguati percorsi di prevenzione e reti di solidarietà informale tra le famiglie.

È necessario quindi individuare a livello regionale, di concerto tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale e in collaborazione con i servizi e le associazioni, percorsi condivisi sul tema dell'inserimento scolastico dei bambini che vivono situazioni di protezione e tutela, con particolare attenzione ai bambini in affidamento familiare o in comunità.

Nell'ottica della personalizzazione dei percorsi scolastici ai bisogni dei bambini allontanati dalla famiglia, come indicato dalla normativa vigente, si prevede la possibilità di modifiche o integrazioni alle attività programmate, tenendo conto anche della necessità di valorizzare le competenze acquisite dallo studente nei percorsi scolastici precedenti l'affidamento familiare o l'accoglienza in comunità.

#### Art. 8 Il progetto quadro.

Il progetto quadro definisce la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affidamento familiare, la precedente scelta relativa all'allontanamento e tutti gli altri interventi a favore del bambino e della sua famiglia e ne descrive gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni di ognuno all'interno dello specifico progetto di affidamento familiare.

Il progetto quadro riguarda l'insieme coordinato ed integrato dei servizi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino e a rimuovere la situazione di rischio e/o di pregiudizio in cui questi si trova.

Tali interventi sono rivolti al bambino e alla sua famiglia, nell'ambito sociale e nelle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e comunità locale.

Il progetto quadro crea le premesse materiali, sociali e psicologiche per avviare e realizzare un percorso individuale che favorisca l'adeguata ripresa del processo di crescita del bambino e ne riduca i rischi.

#### Art. 9 Il progetto di affidamento.

Il progetto di affidamento delinea gli obiettivi socio-educativi legati all'esperienza dell'affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti fra la famiglia affidataria e la sua famiglia e con i servizi. In esso vengono definiti con chiarezza i tempi e le responsabilità di ciascuno di questi soggetti e vengono descritte le specifiche attività rivolte a rinsaldare il legame tra il bambino e la sua famiglia.

L'affidamento familiare consensuale viene avviato dopo che la famiglia del bambino e gli affidatari hanno sottoscritto il Progetto di affidamento presso il Servizio Sociale

Tale Progetto è predisposto dal Servizio Sociale Comunale competente, attraverso l'Equipe psicosociale, che prende in carico il minore e la sua famiglia secondo le modalità previste dalla vigente normativa e cura gli adempimenti di cui alla L. n. 184/83 e dalle modifiche introdotte dalla L. n. 149/2001.

Esso deve contenere:

- gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici, riferiti questi ultimi ai diversi attori del progetto;
- il programma degli interventi articolato per destinatari;
- i vincoli negoziati tra le parti e/o prescritti dall'autorità giudiziaria;
- gli impegni della famiglia di origine anche in ordine alle modalità e alla periodicità dei rientri del minore, ai rapporti tra le due famiglie;
- gli impegni della famiglia affidataria in ordine ai bisogni educativi, di istruzione, sociali e sanitari del minore;
- la responsabilità dei singoli operatori per l'attuazione del progetto di affido.

L'Ente responsabile del progetto di affido riconoscerà alla famiglia affidataria un sostegno economico, così come disposto dalla Giunta regionale.

#### Art. 10 L'abbinamento.

Particolare attenzione deve essere posta su quei fattori che maggiormente incidono sull'esito dell'affido, al fine di individuare la famiglia idonea per ciascun minore.

Per procedere in maniera efficace all'abbinamento, è necessario disporre di una valutazione approfondita e partecipativa:

- del bambino;
- della famiglia;
- del loro contesto di appartenenza;
- delle aspiranti famiglie affidatarie, incontrate nel precedente percorso di conoscenza e formazione.

L'ipotesi di abbinamento consiste infatti nella valutazione della maggiore "compatibilità" possibile tra le esigenze del bambino o ragazzo e della sua famiglia nel proprio ambiente e le caratteristiche (risorse e vincoli) di una famiglia che ha offerto la propria disponibilità all'accoglienza e all'accompagnamento temporaneo.

Non si tratta di trovare la famiglia migliore, ma una famiglia che risulti più adatta per quella specifica situazione, che abbia risorse, stili educativi e desideri conciliabili con i bisogni di quel minore.

Nella fase dell'abbinamento è fondamentale una approfondita conoscenza sia dell'aspirante famiglia affidataria che della famiglia del bambino, disponendo di più possibilità di scelta fra famiglie candidate all'accoglienza.

L'aspirante famiglia affidataria deve essere messa nelle condizioni di comprendere, con trasparenza, chiarezza e completezza di informazione, i motivi e gli obiettivi dell'affidamento familiare:

- L'impegno effettivamente richiesto;
- Le condizioni personali e familiari che questo impegno comporterà nel futuro;
- I tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, così come previsti dalla normativa vigente.

Vanno inoltre precisate, in relazione allo specifico progetto, le forme e i modi di sostegno che i servizi metteranno in campo per facilitare il progetto di affidamento.

Pertanto la famiglia affidataria dovrà essere:

- in grado di accudire, educare e sostenere il bambino;
- capace di affrontare vicende emotive connesse ad esperienze di separazione del minore dalla sua famiglia d'origine;
- flessibile ai cambiamenti ed in grado di gestire eventuali problematiche connesse e/o afferenti all'affido;
- disponibile a collaborare con le istituzioni;
- solidale nei confronti di persone provenienti da contesti sociali, culturali ed etnici diversi.

La famiglia affidataria è individuata quale strumento privilegiato per integrare le relazioni insufficienti o inadeguate al fine di garantire, attraverso la gratuità del rapporto e il coinvolgimento affettivo, le modalità di espressione della funzione genitoriale e la continuità affettiva nelle persone di riferimento.

Per quanto attiene alla famiglia d'origine, l'attenzione deve essere posta:

- sull'età della coppia;
- sulla natura e la gravità dei problemi che inducono ad allontanare il minore;
- sui margini di cambiamento della famiglia;
- sulle risorse impiegabili per il suo sostegno;
- sul l'atteggiamento nei riguardi dell'affidamento e sulle possibilità e sui limiti di un rapporto tra le due famiglie;
- sulle capacità di rispettare i vincoli.

#### Art. 11 La conclusione dell'affidamento familiare

L'affidamento familiare termina con il provvedimento della stessa autorità giudiziaria che lo ha disposto, quando siano venute meno le cause che lo hanno determinato.

Condizione essenziale per la qualificata conclusione del progetto di affidamento familiare, è la gradualità del reinserimento del minore nel suo nucleo d'origine e del distacco dalla famiglia affidataria. La decisione di concludere l'esperienza è assunta all'atto della revisione del Progetto di Affidamento.

La programmazione e gli interventi propri di questa fase devono quindi considerare:

- il sostegno al minore per l'elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e la preparazione al suo rientro in famiglia
- la definizione dei tempi delle modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia di origine
- la valutazione dell'opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria.

#### Art. 12 Le verifiche sull'andamento del "Progetto di Affidamento" e la valutazione finale.

Le attività di verifica ed aggiornamento del Progetto servono:

- a coordinare gli interventi nella fase di messa in opera del progetto e delle sue fasi successive;
- ad aggiornare il progetto in rapporto all'evoluzione dei bisogni del minore e della situazione della famiglia di origine, nonché a far fronte ad eventuali difficoltà emergenti;
- a fare circolare, tra tutti i soggetti coinvolti, le informazioni utili alla gestione del progetto, in modo che ognuno si muova entro un quadro aggiornato della situazione e riceva le indicazioni per accedere alle risorse utili per affrontare i problemi del momento;
- a valutare i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti per preparare la conclusione dell'affidamento.

Di norma, il Progetto di Affidamento è aggiornato con cadenza semestrale e riguarda l'andamento dell'inserimento del bambino nella famiglia affidataria e le eventuali modifiche da apportare. L'incontro di aggiornamento è promosso dall'equipe. Riunioni di verifica possono essere richieste anche dai sottoscrittori del Progetto di Affidamento.

#### Art. 13 L'equipe psico-sociale.

È l'Equipe psico-sociale del servizio sociale comunale che "prende in carico" il minore, propone l'abbinamento, cura la proposta di Progetto di Affidamento e la sua realizzazione una volta definito. Svolge il ruolo di raccordo tra gli attori del Progetto di Affidamento con altri soggetti di volta in volta interessati od interessagli alla realizzazione di tale progetto.

#### Art. 14 I diritti dell'affidatario e l'iscrizione nello stato di famiglia.

L'affidatario deve osservare gli obblighi previsti dall'autorità affidante. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 316 del C.C. e, in ogni caso, l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

- Il contributo economico mensile.

In attuazione del comma 4 dell'art. 5 della L. 149/01 alla famiglia affidataria/single può essere riconosciuto un contributo economico mensile nella misura massima di euro. 300,00 per ogni minore affidato (l'importo del contributo potrà essere stabilito annualmente in base alla disponibilità del bilancio) a condizione che

abbia una situazione economica, misurata dalla certificazione ISEE di cui al D.Lgs. 109/98 e s.m.i., non superiore a euro. 40.000,00 annui.

L'attribuzione del contributo mensile avverrà in modo strettamente connesso alla formulazione del Progetto di Affidamento, soggetto a verifiche e revisioni periodiche e sarà suscettibile di tutte le variazioni che si riterranno necessarie in relazione alla evoluzione della situazione e al manifestarsi di particolari esigenze e bisogni di vario tipo.

Nel caso di affidamento parziale, la misura del contributo economico mensile è determinata in relazione alle comprovate esigenze identificate dal Progetto di Affidamento e non potrà in ogni caso eccedere la misura di euro. 150.00 mensili.

- L'iscrizione anagrafica del minore.

In assenza di specifiche disposizioni disposte dall'Autorità Giudiziaria, negli affidamenti a lungo termine, può prevedersi l'iscrizione del minore nello stato di famiglia della famiglia affidataria, previa intesa con i servizi e con i genitori del minore, non decaduti dalla responsabilità genitoriale potestà.

#### Art. 15 Il processo di individuazione e formazione degli aspiranti affidatari.

Il comma 3 dell'art. 1 della L. n. 149/2001 prevede che spetta allo Stato, alle Regioni ed agli Enti Locali promuovere incontri di formazione e preparazione delle famiglie e delle persone che intendono accogliere minori in affidamento.

L'informazione-formazione dei candidati si sviluppa, in primo luogo, attraverso i colloqui, soprattutto quelli iniziali, che tendono ad illustrare le caratteristiche dell'istituto dell'affidamento e le responsabilità che gli affidatari assumono verso il minore, verso la famiglia d'origine e verso i Servizi Sociali e in secondo luogo, in periodici incontri non solo con gli operatori dell'Equipe di lavoro, ma anche con esperti di varie discipline per affrontare adeguatamente problemi specifici (giuridici, sociali, sanitari, psicologici, educativi, interculturali ...).

Una modalità efficace di avvicinamento all'affidamento (oppure di autoselezione), è la partecipazione degli aspiranti alle riunioni del gruppo delle famiglie affidatarie (gruppo di sostegno), nel corso delle quali essi possono verificare, in concreto, la fondatezza delle proprie aspirazioni ed eventuali problematiche relative all'affido.

Va prevista, inoltre, una preparazione specifica, calibrata sulle peculiari esigenze dei diversi destinatari. Infatti, le famiglie e le persone disponibili e motivate a seguire tipologie di affido, come l'accoglienza di bambini con disabilità o con problematiche comportamentali, bambini stranieri e/o non accompagnati, devono essere coinvolte in appositi incontri di approfondimento, finalizzati alla costruzione di una specifica competenza.

L'affidamento di neonati o bambini molto piccoli, dovrà essere concordato con l'Autorità Giudiziaria individuando una famiglia, preferibilmente con figli minori, in grado di assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui hanno bisogno.

L'Ufficio SAAF della Regione Basilicata, d'intesa con il Garante per l'infanzia e l'Adolescenza e i Comuni capofila, organizza annualmente negli ambiti territoriali un percorso di individuazione e formazione degli aspiranti affidatari, al termine del quale si è iscritti nell'Anagrafe regionale degli affidatari.

#### Art. 16 Il sostegno degli affidatari.

Ad affido avvenuto, la partecipazione ad un gruppo di sostegno di mutuo-aiuto costituisce una esperienza indispensabile per confrontarsi con le coppie che hanno una più lunga esperienza, per condividere con il gruppo sia i problemi e le difficoltà che le gratificazioni e i positivi risultati raggiunti.

Per sostenere le famiglie affidatarie nel percorso di affidamento saranno organizzati dei gruppi di mutuo aiuto negli ambiti territoriali ove vi siano famiglie impegnate nel percorso di affidamento, sperimentando modelli innovativi di gestione integrata dei servizi, in collaborazione con i Servizi Sociali di Ambito, le Aziende Sanitarie Locali, Comunità di accoglienza di minori e con il pieno coinvolgimento delle Associazioni delle famiglie e delle persone affidatarie riconosciute. In tale attività possono essere coinvolte le Associazioni dedicate, i soggetti del Volontariato, le Onlus e quanti operino nel Terzo Settore in materia minorile

La Giunta Regionale approva la proposta del "Programma di sostegno alle attività dei gruppi di mutuo-aiuto" relativo all'anno successivo.

Art. 17 L'anagrafe regionale degli affidatari.

Le informazioni contenute nell'anagrafe dovranno essere aggiornate con periodicità almeno annuale, o comunque ogni qualvolta sia necessario apportare integrazioni e modifiche. Gli Uffici di Piano dei Comuni Capofila inviano al Dipartimento Politiche della Persona le informazioni necessarie per l'aggiornamento dell'Anagrafe regionale degli affidatari.

Alla selezione degli aspiranti affidatari deve fare seguito la costituzione dell'Anagrafe Regionale degli affidatari, quale "banca dati", articolata per Ambito Sociale Territoriale e per provincia, dove iscrivere le famiglie e le persone che, compiuto il percorso di formazione, risultino idonee all'affidamento e dove annotare le informazioni utili alla migliore realizzazione degli abbinamenti.

In particolare vanno evidenziate per ciascuna famiglia affidataria iscritta:

- la data di dichiarazione di disponibilità;
- l'indirizzo;
- la composizione del nucleo familiare, con l'indicazione per ciascun membro, di nome, cognome, data di nascita, ruolo familiare, professione, titolo di studio.

L'Anagrafe dovrà, altresì, mettere in evidenza tipologie di affido per le quali gli affidatari hanno espresso la disponibilità al termine della formazione, precisando i seguenti aspetti:

- minore con disabilità;
- minore straniero;
- minore straniero non accompagnato
- minore multi-problematico;
- disponibilità per più fratelli;
- disponibilità per neonati o bimbi piccoli;
- disponibilità per ultra diciottenni;
- disponibilità per madri con bambini;
- preferenze per fascia di età;
- disponibilità per l'affido a tempo pieno;
- disponibilità per l'affido parziale (precisando se diurno, se per il week-end, se per le vacanze ...);
- disponibilità per accoglienze in situazioni di emergenza (nella giornata o nella settimana).

L'affidamento di neonati o bambini piccoli, va concordato con l'Autorità Giudiziaria.

Art. 18 Il programma annuale di promozione e sensibilizzazione dell'affidamento familiare.

La Giunta Regionale approva la proposta dell'Ufficio regionale SAAF per il "Programma annuale di promozione e sensibilizzazione dell'affidamento familiare" relativo all'anno successivo. Il Programma promuove iniziative rivolte all'opinione pubblica regionale, con particolare riferimento al reperimento di famiglie iscrivibili all'Anagrafe regionale degli affidatari in collaborazione con il Garante dell'Infanzia e

l'Adolescenza, gli Ambiti Territoriali, le Aziende Sanitarie, le Comunità per minori, le Associazioni dedicate, i Soggetti del Volontariato, le Onlus e quanti operino nel Terzo Settore in materia minorile.

Art. 19 Il programma di formazione ed aggiornamento degli operatori sociali e socio-sanitari.

L'ufficio regionale SAAF propone alla Giunta Regionale l'approvazione di un "Programma triennale di formazione ed aggiornamento degli operatori sociali e socio-sanitari". Il programma potrà essere aggiornato annualmente.

Art. 20 I compiti della Regione.

La Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 20 marzo 2015, intende promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in situazioni di difficoltà, alla prevenzione dell'abbandono dei minori e dell'abbandono familiare, agli interventi di solidarietà internazionale, alla creazione di forme di collaborazione fra i vari soggetti interessati, alla formazione degli operatori sociali in merito all'adozione e all'affidamento, al monitoraggio delle attività e del rispetto delle normative da parte degli Enti.

La Regione realizza le predette finalità, anche con il supporto del SAAF (Sostegno alle Adozione e all'Affido Familiare) allocato presso il Dipartimento Politiche della Persona, attraverso:

- la promozione nei confronti delle famiglie o single interessati alle attività di informazione e di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e sull'adozione;
- il sostegno all'attività delle Comunità di tipo familiare;
- l'adozione delle linee guida operative per garantire il sostegno per gli affidamenti familiari;
- la predisposizione degli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;
- il monitoraggio della frequenza e l'efficacia dei corsi di preparazione;
- l'aggiornamento professionale degli operatori sociali;
- la formazione e preparazione alle famiglie e alle persone singole attraverso incontri che intendono avere in affidamento minori, in una logica progettuale ampia e continuativa, creando un'Anagrafe regionale degli affidatari.

Art. 21 Le funzioni della Regione.

Nel rispetto della legge regionale 20 marzo 2015, n. 13, la Regione, al fine di promuovere il pieno sviluppo dell'affidamento familiare sul territorio lucano, provvede annualmente ad approvare e finanziare:

- le attività promosse dalla rete di servizi di ambito sociale di zona a sostegno dell'affidamento familiare;
- il programma di formazione e sostegno degli affidatari;
- il programma di formazione e sostegno rivolto alle associazioni di volontariato che si occupano di affidamento familiare, di minori e sostegno alla genitorialità;
- il programma annuale di promozione dell'affidamento;
- il programma triennale di formazione ed aggiornamento degli Operatori Sociali e socio-sanitari.

Il Dipartimento Politiche della Persona cura la sottoscrizione delle Intese Istituzionali indispensabili per la piena attuazione delle Nuove Linee di indirizzo regionali per l'affidamento familiare mettendo in atto ogni utile iniziativa, nel rispetto delle competenze di ciascuno, per garantire il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui all'art. 1, legge regionale 20 marzo 2015, n. 13.